



**SERVIZIO SANITARIO  
REGIONE CALABRIA**



**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE  
VIBO VALENTIA**

## **GREEN PASS**

**Modalità operative per  
l'organizzazione delle  
verifiche**

**D.L. N. 127/2021**

## **Circolare aziendale di attuazione dell'articolo 1 del Decreto legge 21 settembre 2021 n. 127 sulla verifica del possesso del Green Pass per i dipendenti e assimilati dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia**

### **Articolo 1.**

L'art.1, comma 1, del decreto legge 21 settembre 2021 n 127, attraverso l'introduzione dell'art. 9-quinquies del decreto legge 17 giugno 2021 n. 87 ha esteso a tutto il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n 165 l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID 19, di cui all'art.9 comma 2 del predetto decreto come condizione per il primo accesso al luogo di lavoro.

La presente circolare definisce, quindi, in attuazione alle previsioni dell'articolo 1, comma 5, del Decreto Legge 21 settembre 2021, n. 127, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche in ordine al possesso del Green Pass da parte del personale dipendente e assimilato dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia.

### **Articolo 2.**

Ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, sono obbligati al possesso ed all'esibizione del Green Pass:

- A.** Tutti i dipendenti dell'Azienda Sanitaria di Vibo Valentia;
- B.** Oltre al personale dipendente, qualunque altro soggetto che intenda entrare in un qualsiasi ufficio/ ambulatorio o reparto dell'ASP, tranne gli utenti ( si considerano tali tutte le persone che a vario grado usufruiscono di un bene o di un servizio pubblico), dovrà essere munito di green pass. Sono inclusi nell'obbligo, dunque, i visitatori come pure qualsiasi soggetto che si rechi in un ufficio per svolgere un'attività propria o per conto del suo datore di lavoro (gli addetti alla manutenzione, i baristi all'interno degli spacci, i fornitori, gli addetti alle pulizie, i corrieri ecc.). • Non sono consentite deroghe.
- C.** Analoga procedura dovrà essere seguita anche nei casi in cui la verifica del green pass riguardi personale in somministrazione o in atto utilizzato a qualunque titolo, che presta attività lavorativa all'interno dell'Azienda (tirocinanti, L. 15, L. 28, LSU, LPU ecc.).
- D.** Resta inoltre fermo, per il personale dipendente, ancorché munito di green pass, il rispetto di tutte le istruzioni fornite dal datore di lavoro, per la riduzione del rischio di contagio, ed in primis il divieto di recarsi nel luogo di lavoro con sintomi riconducibili all'infezione da SARS Cov 2.

### **Articolo 3.**

L'obbligo di possesso del Green Pass non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dalla Circolare del Ministero della salute n. 35309 del 4 agosto 2021.

Ai soggetti rientranti nella casistica di cui sopra, a norma dell'art. 9-bis. Co3 del d.l. n. 52/2021, sarà pertanto richiesta l'esibizione del documento, ad oggi disponibile soltanto in formato cartaceo, attestante la mera esenzione della vaccinazione, dunque privo di indicazioni inerenti la specifica condizione sanitaria dell'interessato.

Il soggetto esente per patologia dovrà comunque inviare la relativa documentazione sanitaria compresa l'attestazione dell'esenzione al medico competente dell'azienda, e la stessa farà parte del fascicolo sanitario personale.

L'obbligo è esteso anche ad ogni soggetto, che non sia un semplice utente dei servizi dell'ASP, che entri negli ambienti sanitari / amministrativi a qualsiasi titolo.

#### **Articolo 4.**

Al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l'accesso del lavoratore è consentito solo ed esclusivamente con la esibizione della certificazione verde

La verifica del possesso del Green Pass è eseguita, a campione ( il 20% ogni giorno), ove possibile al momento dell'accesso alla struttura di lavoro, dai soggetti delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del Decreto legge 21 settembre 2021, n. 127.

La verifica avviene secondo le modalità previste dall'articolo 13 del D.P.C.M. 17 giugno 2021. In particolare per tutti i dipendenti il controllo sarà demandato ai direttori / referenti delle varie U.O. o dei servizi, per tutti gli altri lavoratori il controllo sarà effettuato all'ingresso nella misura del 20% a rotazione tutti i giorni, da personale contrattualizzato dall'ASP di Vibo Valentia.

#### **Articolo 5.**

Ai sensi dell'art 1, comma 5, del Decreto legge 21 settembre 2021, quindi, il Commissario Straordinario dell'Azienda delega allo svolgimento delle verifiche di cui all'art. 4, delle presenti linee guida tutti i dirigenti delle U. O. sia sanitarie che amministrative i quali o direttamente o attraverso il personale all'uopo incaricato verificherà gli accessi.

#### **Articolo 6.**

Il personale di cui all'articolo 2, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro o della verifica da parte di personale incaricato, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, viene sottoposto ai seguenti provvedimenti la cui efficacia resta valida fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre la cessazione dello stato di emergenza, in atto definito al 31 dicembre 2021:

- Per il personale di cui all'articolo 2, punto A, si provvede all'allontanamento dal luogo di lavoro. Detto personale è considerato assente ingiustificato. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati;
- Per il personale di cui all'articolo 2 punto B, si provvede all'allontanamento dalla struttura e all'inibizione della frequenza alla struttura stessa.;
- Per gli accompagnatori si provvede all'allontanamento dalla struttura e all'inibizione alla frequenza della struttura stessa.

Analogamente dovrà essere seguita anche nei casi in cui la verifica della mancanza del green pass riguardi personale in somministrazione o in atto utilizzato a qualunque titolo. In tali casi, sebbene detto personale svolga la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo

dell'utilizzatore, l'assenza dovuta al mancato possesso o alla mancata esibizione del green pass dovrà comunque essere segnalata all'Agenzia di somministrazione o Ente di appartenenza.

#### **Articolo 7.**

In caso di mancata esibizione del green pass o di certificazione valida, dopo aver chiesto al lavoratore dell'ASP di lasciare subito il posto di lavoro, il dirigente preposto provvederà alla notifica dell'accaduto al Commissario Straordinario dell'Azienda, al fine dell'adozione del provvedimento di sospensione dal servizio o di allontanamento dall'attività assistenziale di cui all'articolo 6 della presente circolare.

Il Commissario Straordinario comunicherà anche all'ufficio personale, nella persona del responsabile del trattamento giuridico e del trattamento economico, l'assenza ingiustificata dal servizio. Per quanto riguarda altri soggetti che non siano gli operatori sanitari, il Commissario Straordinario invierà la comunicazione al corrispondente datore di lavoro del lavoratore oggetto della sospensione.

Nel contempo, ferme rimanendo le conseguenze di ordine disciplinare, il Commissario Straordinario, comunicherà la violazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 21 settembre 2021, n 127, al prefetto competente per territorio per l'irrogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art.4, comma 1, del decreto legge n 19 del 2020.

**Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude la responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid- 19 o di utilizzo della certificazione altrui.**

#### **Articolo 8.**

Il Commissario Straordinario dell'Azienda **delega** allo svolgimento delle verifiche di cui all'art. 4:

- **Il Direttore o Referente Sanitario Aziendale**, per i Direttori di Dipartimento Sanitario, per i responsabili delle UU.OO.CC. e UU.OO.SS.DD in staff alla Direzione Sanitaria Aziendale, per il personale assegnato al Direttore-Referente Sanitario Aziendale;
- **Il Direttore Amministrativo** per il personale assegnato al Direttore Amministrativo;
- **I Direttori di Dipartimento** per le UU.OO.CC./UU.OO.SS.DD. a loro afferenti;
- **I Direttori delle U.O.C. e i responsabili delle U.O.S.D.** per il personale afferente alle strutture dirette;
- **I Direttori delle varie U.O./ Servizi amministrative** per tutti i loro operatori.

**Il Commissario Straordinario** provvede alla verifica del possesso del Green Pass del

- Direttore-Referente Sanitario
- Direttore Amministrativo,
- Componenti del Collegio Sindacale,
- Presidente dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari
- Componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione e dell'Organismo di Indirizzo.

**I Dirigenti Medici delle U.O.C. Direzione Medica di Presidio**, sono altresì delegati al controllo a campione di tutto il personale insistente nel Presidio di propria competenza.

### **Articolo 9**

In relazione al trattamento economico al lavoratore non in possesso di green pass o valida certificazione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario previsto per tutte le giornate di lavoro non prestate. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

### **Articolo 10**

Il controllo verrà effettuato per il personale dell'ASP all'interno di ogni U.O., per tutti gli altri soggetti all'ingresso delle singole strutture ospedaliere e territoriali da un soggetto all'uopo preposto. L'applicazione che verrà utilizzata in questa prima fase sarà "Verifica C 19", disponibile gratuitamente.

Vibo Valentia, 14.10.2021

Il Commissario Straordinario  
Dr.ssa Maria Pompea Bernardi

